POMPEII

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

DECRETO n°_____del

Oggetto: Decreto di affidamento per l'acquisto dalla Società Oracle Italia, mediante procedura negoziata senza bando, di servizi di evoluzione applicativa e di supporto specialistico, in attuazione del Progetto Safety&Security del Parco Archeologico di Pompei" - CUP: F66C18000280006, ammesso a finanziamento nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) "Legalità" 2014-2020 – Asse 2 – Linea di Azione 2.1.1 del Ministero dell'Interno, con i Decreti dell'Autorità di Gestione n. 8683 del 29/11/2018 e n. 12209 del 24/12/2020 - Procedura ex art. 63, comma 2 lett. b) punto 2 ed art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120 – misura attuativa del Progetto Safety&Security - CUP: F66C18000280006 – CIG: 8652246B43.

Il Direttore Generale Dott. Gabriel Zuchtriegel,

Premesso che:

- Il Funzionario Informatico dott. Alberto Bruni, nella qualità di RUP del Progetto "Safety and Security del Parco Archeologico di Pompei" - CUP: F66C18000280006, ammesso a finanziamento nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) "Legalità" 2014-2020 – Asse 2 – Linea di Azione 2.1.1 del Ministero dell'Interno, con decreto dell'Autorità di Gestione n. 8683 del 29/11/2018 e trasmesso con nota prot. n. 8684 del 29/11/2018, di cui alla nota di incarico prot. n° 15070 del 07/12/2018, con la relazione del 27/07/2021 prot. n. 0007199-I, rappresentava che attualmente, attraverso i servizi Oracle erogati dalla Società Vodafone S.p.A relativi sia al Contratto d'Appalto rep. n. 47 del 05.06.2020 che all'Atto aggiuntivo n. 83 del 29.07.2020, è stata realizzata la piattaforma tecnologica (tra cui l'APP) attualmente in esercizio presso il Parco Archeologico;
- il RUP, nella relazione di cui sopra, evidenziava che, nel contempo, la medesima piattaforma necessita di constante attività di manutenzione nella fisiologica fase evolutiva della medesima, affinché possa progressivamente adattarsi, di volta in volta, alle esigenze organizzative e di sicurezza del Parco; in particolare il dott. Bruni riteneva che i servizi di cui sopra consistono in:

1. Implementazione di un menù dinamico all'interno dell'applicazione i cui contenuti saranno definiti mediante una REST API esterna;
2. Giornate per supporto on-demand - 70 giorni uomo - per attività di knowledge transfer, formazione, redazione documentazione tecnica, supporto tecnico e interventi spot per correttive o gestione della piattaforma tecnica.

- il RUP riteneva, altresì, che "*gli interventi eseguiti ed in corso di esecuzione relativi sia al Contratto d'Appalto rep. n. 47 del 05.06.2020 che all'Atto aggiuntivo n. 83 del 29.07.2020 ancora in essere, sono servizi di fatto dalla Società Oracle, la quale è l'unico operatore economico presente oggi sul mercato*

Via Plinio 26 - 80045 Pompei (NA)
E pa-pompei@beniculturali.it
C mbac-pa-pompei@mailcert.beniculturali.it
T +39 081 85 75 111

MINISTERO DELLA CULTURA

ad eseguire i suddetti interventi. E' quindi evidente che non c'è concorrenza sul mercato per evidenti motivi tecnici, nel momento in cui l'impresa su richiamata è l'unico a soddisfare le esigenze del Parco così come dettagliatamente esposte";

- il dr. Bruni, dopo aver stimato in € 74.000,00 l'importo necessario per l'acquisto dei servizi di cui all'oggetto e riportando quanto previsto in merito dall'ANAC nella Linea Guida n. 08 e dalla recente giurisprudenza, riteneva potessero sussistere "*le condizioni tecniche previste dall'art. 63, comma 1 lett. b) punto 2 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.i, in quanto il servizio di erogare, funzionale a soddisfare in maniera esclusiva le necessità dell'Amministrazione, può essere fornito unicamente dalla Società Oracle, esclusiva produttrice del servizio; pertanto sul piano tecnico non esiste concorrenza tra operatori economici presenti sul mercato, né possono essere praticabili soluzioni più ragionevoli e convenienti economicamente per l'Amministrazione*";
- stante l'importo preventivato e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 63, comma 1 lett. b) punto 2 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm, il RUP proponeva di avviare la procedura di affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, prevista dall'art. 36, comma 2 lett. a) del Dlgs n. 50/2016, così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120;
- con Determina a contrarre rep. n. 75 del 20.10.2021, veniva approvata la suddetta relazione ed autorizzata l'avvio della procedura negoziata, ex art. 63, comma 2 lett. b) punto 2 ed art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120, con la Società Oracle Italia S.p.A per l'acquisto dei servizi di evoluzione applicativa e di supporto specialistico, in attuazione del Progetto Safety&Security del Parco Archeologico di Pompei";
- a seguito dell'autorizzazione a procedere il Dott. Bruni, in data 20.10.2021 a mezzo PEC inviava alla Società Oracle S.p.A richiesta di offerta economica, cui allegava la lettera di invito disciplinare;
- in RUP, nella richiesta su richiamata, indicava il giorno 20 Ottobre 2021 quale data entro la quale inviare una offerta economica con la documentazione amministrativa espressamente richiesta.
- La Società Oracle S.p.A, con mail PEC del 27.10.2021 acquisita agli atti dell'Amministrazione in data 28.10.201 prot. n. 10028, chiedeva all'Amministrazione di prorogare il termine entro cui poter presentare una offerta economica.
- Il Dr. Bruni, stante le motivazioni addotte nella su menzionata richiesta, accoglieva l'istanza pervenuta dalla Società Oracle Italia S.r.l e, in virtù dell'art. 79, comma 3 lett. b) del Dlgs n. 50/2016, prorogava il termine ultimo per la presentazione della offerta alla data del 11 Novembre 2021 ore 18:00.
- La Società Oracle, in data 11.11.2021, presentava la propria offerta economica unitamente alla documentazione amministrativa richiesta, per un importo complessivo pari ad € 72.400,00 oltre IVA
- Il dr. Bruni, esaminata la documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico e considerata economicamente congrua la suddetta offerta, propone, ex art. 33, comma 1 del Dlgs n. 50/2016, l'affidamento dei servizi di evoluzione applicativa e di

supporto specialistico alla Società Oracle Italia S.r.l, con sede legale in V.le Fulvio Testi, n. 136 Cinisello Balsamo (MI) (P.IVA 03189950961).

VISTO l'art. 63, comma 2 lett. b) del Dlgs 50/2016,così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120, secondo cui "*Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblica-zione può essere utilizzata: b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellattuale*";

VISTA la Linea guida n. 8 con cui l'ANAC ha precisato che per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando, nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili, a proposito dell'attuale art. 63, ma richiamando anche tutta la giurisprudenza formatasi in passato, per i casi in cui una fornitura e un servizio siano effettivamente infungibili, il legislatore, comunitario e nazionale, ha previsto deroghe alla regola della selezione attraverso una selezione pubblica, considerato che l'esito di un eventuale gara risulterebbe scontato, esistendo un unico operatore economico in grado di aggiudicarsela e, conseguentemente, l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e di risorse;

VISTO che in merito il Consiglio di Stato, in un recentissima sentenza, ha precisato che "*Per effetto di tale disposizione citata, secondo un condivisibile indirizzo giurisprudenziale, è consentito alle stazioni appaltanti ricorrere alla procedura negoziata – e nel caso di unico operatore presente sul mercato all'affidamento diretto – se il bene oggetto della fornitura sia infungibile (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 dicembre 2019, n. 8588; VI, 13 giugno 2019, n. 3983; III, 18 gennaio 2018, n. 310).*
In tale condizione, infatti, per l'assenza di mercato, lo svolgimento di una procedura di gara aperta alla concorrenza sarebbe un inutile spreco di tempo, contrastante con il principio di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 luglio 2014, n. 3997; V, 30 aprile 2014, n. 2255)" (Cfr Consiglio di Stato, sez. V, 20.11.2020 n. 7239);

VISTO l'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120, secondo cui "*Fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del d.lgs. n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro*";

VISTO il Codice identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 8652246B43.

DECRETA

1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii;
2. Di approvare integralmente l'offerta economica, prot. n. 10593 del 11.11.2021, pervenuta da parte della Società Oracle Italia S.r.l e allegata al presente atto **(all. 1)**, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, unitamente alla documentazione riportata a corredo della stessa;
3. Di autorizzare ed approvare, quindi, l'affidamento, ai sensi degli artt. 32, comma 2, 36, comma 2, lettera a) ed 63, comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, dei servizi di evoluzione applicativa e di supporto specialistico, in attuazione del Progetto Safety&Security del Parco Archeologico di Pompei" - CUP: F66C18000280006, ammesso a finanziamento nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) "Legalità" 2014-2020 – Asse 2 – Linea di Azione 2.1.1 del Ministero dell'Interno, con i Decreti dell'Autorità di Gestione n. 8683 del 29/11/2018 e n. 12209 del 24/12/2020 da garantire all'Amministrazione per la durata di 365 giorni e per un ammontare massimo di settanta (70) giorni/uomo, per un importo pari ad **€ 72.400,00 oltre IVA**, a favore della Società Oracle Italia S.r.l, con sede legale in V.le Fulvio Testi, n. 136 Cinisello Balsamo (MI) (P.IVA 03189950961);
4. Che, in virtù di quanto disposto dall'art. 32, comma 6 e 7 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e la stessa diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
5. Che, in virtù di quanto disposto dall'art. 7 della Lettera di invito disciplinare e ai sensi dell'art. 103 comma 1 D.Lgs. 50/2016 l'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Tale percentuale varia in proporzione al ribasso d'asta proposto dall'appaltatore in sede di presentazione di preventivo così come espressamente disposto dall'art. 103, comma 1 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
6. Che il Responsabile dell'Ufficio Contabilità e Bilancio ha imputato la spesa di € 72.400,00 oltre IVA, come di seguito riportato: BILANCIO 2021, CAP. 2.1.2.220 ed IMP. 152/19 SN 16.

Il Direttore Generale

Dott. Gabriel Zuchtriegel

Firmato digitalmente da
ZUCHTRIEGEL GABRIEL JOHANNES
C: IT

Il RUP

Dott. Alberto Bruni

Visto di Regolarità contabile

Dott. Davide Russo